Un processo

Dopo tre giorni di intensi dibattimenti davanti alle Assise Correzionali di Locarno, presiedute dall'on. Leoni, si è concluso sabato scorso, nel pomeriggio, il processo intentato dalla Swiss Jewel Co. S. A. per la fabbricazione di pietre fini industriali, contro Edy Stalder, proprietario e direttore di una ditta concorrente in Locarno, e contro l'operaio Domenighetti, già alle dipendenze della ditta querelante.

Lo Stalder, a tenore dell'atto d'accusa deposto dall'ex Procuratore Celio, risalendo l'istruttoria al gennaio del 1944, era imputato di istigazione, per aver determinato l'operaio Domenighetti a sottrarre, come sono state effettivamente sottratte e consegnate allo Stalder, due macchine e annessi destinate alla fabbricazione delle pietre; di ricettazione per avere acquistate e occultate delle macchine presso di sè; di violazione del segreto di fabbrica per avere smontato e rimontato delle macchine, allo scopo di conoscere il segreto di fabbricazione e di avere poi venduto il modello, illecitamente conseguito, all'industriale Baccalà di Berna, al prezzo di franchi 5000 (cinquemila). Il coimputato Domenighetti era imputato di furto delle macchine e, a sua volta, di violazione del segreto di fabbrica.

Esaurite le prove testimoniali, con la sfilata di una dozzina di testi, l'on. P. P. Solari difendeva l'atto d'accusa chiedendo l'applicazione integrale in via principale, e, in via subordinata, la trasformazione del reato di violazione del segreto in quello di tentativo. Quanto alla pena: 7 mesi di detenzione per Edy Stalder e 6 mesi per il Domenighetti. La parte civile, rappresentata dall'avv. Mario Agustoni, dopo aver chiesto l'applicazione integrale dell'atto di accusa, si associava alle conclusioni del Procuratore quanto alla misura della pena, chiedendo inoltre e in più franchi 50.000 (cinquantamila) quale obbligazione pecuniaria per i danni patiti dalla Swiss Jewel, riservandosi l'azione in sede civile e, in via provvisionale, chiedeva franchi 5000 (cinquemila) a favore della parte patrocinata con la confisca delle macchine della ditta Stalder. Il difensore di Edy Stalder, avv. Pino Bernasconi, chiedeva l'assoluzione del reato di violazione del segreto di fabbrica; l'assoluzione dal reato di istigazione prospettando e sostenendo la tesi della complicità anzichè quella della ricettazione. Il difensore, quanto ai danni, si opponeva alla domanda della parte civile, opponendosi, inoltre, alla confisca della macchina e ai danni chiesti in via provvisionale. Il difensore di Domenighetti, avv. Gianella, prospettava e svolgeva la tesi del furto inteso come mezzo a conseguirsi il reato di violazione di segreto di fabbrica, se sussistente la pretesa violazione del segreto, e chiedeva la riduzione della pena perchè il suo difeso, appena diciannovenne all'epoca dei fatti incriminati, poteva e doveva

fruire della riduzione prevista dalla legge penale.

Esaurite le difese defensionali e d'accusa, che si sono susseguite in sede di replica e di duplica, in forza delle opposte e serrate argomentazioni giuridiche risolutamente sostenute dalle parti in causa, il presidente, posti i quesiti, procedeva alla elaborazione della sentenza.

Il verdetto è stato il seguente: Edy Stalder, condannato a 15 giorni di detenzione per il reato di ricettazione; assolto dal reato di istigazione; assolto dal reato di violazione del segreto di fabbrica. La sentenza rimanda la Swiss Jewel al foro civile per una eventuale pretesa dei danni, mentre liberava lo Stalder da qualsiasi obbligazione pecuniaria già in sede di provvisionale e dalla confisca delle macchine, limitando la confisca degli oggetti meccanici deposti al processo.

Il Domenighetti è stato condannato a un mese di detenzione per il reato di furto; assolto dal reato di violazione del segreto di fabbrica come di tutte le pretese inerenti ai danni. La sentenza ha posto fine ad una lunga procedura che si era iniziata nel 1944.